



**COMUNE DI NARDO'**  
(Provincia di LECCE)

Approvato con  
Delibera di Commissario Straordinario nr. 176

del 26/03/2002



*Città di Nardò*

**COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA  
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 176/ 2002**

OGGETTO: Regolamento Istitutivo dell'Albo delle Associazioni-Organizzazioni ed Enti  
Approvato con D.C.C. n.128/97 – Integrazione.

L'anno duemiladue, il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore 20.00  
nella sede comunale, il Commissario Straordinario Dott. Nicola Prete assistito dal  
Segretario Generale Dott. Gaballo Antonio  
esamina l'argomento in oggetto:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la D.C.C. n. 128 del 30/7/'96 , avente ad oggetto: "Albo delle Associazioni , Organizzazioni ed Enti : Art. 38 Statuto Comunale .Approvazione Regolamento Istitutivo.", con la quale è stato istituito l'Albo delle Associazioni, Organizzazioni ed Enti con approvazione del relativo Regolamento;

Visto il D.lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997 ,avente ad oggetto: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.";

Considerato che :

- ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/97 , si rende necessario integrare l'art. 3 del suddetto Regolamento per quanto concerne le Associazioni ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) , i cui Statuti o Atti costitutivi possono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- che tale Regolamento va anche integrato con l'art. 16 ,al fine di poter apportare eventuali integrazioni e/o modifiche per effetto di successive disposizioni di legge e/o Regolamentari in materia;

9.1.8  
→ 1.8.6  
11.8.8  
9.4.8



# Città di Nardò

Provincia di Lecce

-----000000000-----

Settore Servizi Educativi - Culturali e di Protezione Sociale

## **REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZAZIONI ED ENTI**

### **Art. 1 CONTENUTO**

Il presente regolamento reca la disciplina relativa all'istituzione dell'Albo degli organismi associativi operanti nell'ambito del territorio comunale, istituito finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative, secondo i principi della legge 8 giugno 1990, N° 142.

### **Art. 2 FONTI NORMATIVE**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno il proprio fondamento giuridico sia nel Codice Civile titolo II Capo I e II sia nell'art. 6 comma 1 della su citata legge sull'ordinamento delle autonomie locali, sia all'art. 38 dello Statuto Comunale N° 37 dell'8/6/1995 della quale il CO.RE.CO. di Lecce ha preso atto nella seduta del 20/7/1995 con provvedimento N° 7930.

### **Art. 3 FORME ASSOCIATIVE**

Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito al fine di perseguire finalità varie, purché apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative, sportive, senza fini di lucro, anche indiretto. La costituzione delle Associazioni deve risultare da un atto pubblico. Per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) l'atto costitutivo o lo Statuto possono essere redatti nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N° 460/97. L'atto costitutivo e lo Statuto delle Associazioni devono contenere la denominazione, l'indicazione dello scopo sociale, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Debbono altresì determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione all'Associazione. Nell'atto costitutivo e nello Statuto devono essere inoltre rilevabili l'assenza di fini di lucro e la democraticità dell'organismo. Per le Associazioni che aderiscono ad organismi nazionali si considera atto costitutivo l'atto di adesione (rinnovato ogni anno) all'organismo stesso.

### **Art. 4 L'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

E' istituito presso il Comune di Nardò l'Albo Comunale, articolato per settori, degli organismi associativi operanti in ambito che coincide con il territorio comunale e lo comprende,

purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e costituiti da almeno 12 mesi dalla data della domanda. L'iscrizione all'Albo avviene con deliberazione del Consiglio Comunale così come il diniego all'iscrizione o la cancellazione dall'Albo e le eventuali variazioni.

Ad avvenuta iscrizione all'Albo con decorrenza da un determinato anno, le Associazioni saranno reinserite automaticamente per gli anni successivi, in assenza di ulteriori comunicazioni di cessazione o variazione.

Il Settore III, comunque, prima della fine di ogni anno, condurrà accertamenti d'ufficio tendenti ad acquisire eventuali omesse comunicazioni di cessazione o variazioni da parte delle Associazioni già iscritte all'Albo.

#### **Art. 5**

### **PROCEDIMENTO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Il procedimento finalizzato all'iscrizione degli organismi associativi all'Albo Comunale consta delle seguenti fasi:

- a) istanza delle Associazioni;
- b) istruttoria;
- c) esame da parte della Commissione Consiliare permanente di cui all'art. 20 dello Statuto Comunale;
- d) adozione del provvedimento di iscrizione da parte del Consiglio Comunale.

Il termine entro il quale il procedimento di istruttoria si deve concludere è stabilito in giorni 90 decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Settore III.

#### **Art. 6**

### **ISTANZA DEL RICHIEDENTE**

Il rappresentante dell'organismo associativo che intende essere iscritto all'Albo Comunale presenta apposita istanza, in duplice copia, diretta al Sindaco e contenente:

- a) le generalità e la qualità del firmatario;
- b) il nome e le precise finalità dell'Associazione;
- c) l'epoca della sua costituzione;
- d) il numero degli iscritti;
- e) l'ubicazione della sede;
- f) notizie sulla formazione del bilancio con indicazione dei beni e dei contributi ricevuti o posseduti, nonché le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli iscritti.

Alle istanze devono essere allegate:

- relazione illustrativa delle attività svolte o programmate;
- copia autenticata dello Statuto dell'Associazione e dell'atto costitutivo (pubblico);
- copia dell'affiliazione ad organismi nazionali (rinnovata per l'anno in corso).

#### **Art. 7**

### **ISTRUTTORIA**

Il dipendente del Settore III al quale viene assegnata la responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, N° 241, istruisce l'istanza ed in particolare:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;

- c) ordina l'eventuale esibizione di documenti;
- d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e sopralluoghi;
- e) cura la trasmissione degli atti alla Commissione Consiliare permanente di cui all'art. 20 dello Statuto Comunale;
- f) cura le comunicazioni previste dalla legge 241/90;
- g) cura la trasmissione degli atti al Consiglio per il provvedimento di iscrizione all'Albo (o del provvedimento di diniego o di cancellazione o di variazione).

#### Art. 8

### PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Dirigente del Settore III comunica all'Associazione richiedente le determinazioni adottate dal Consiglio Comunale.

#### Art. 9

### PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

Le Associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:

- a) diritto di accesso alle strutture e ai seguenti del Comune, secondo le modalità del successivo articolo 10;
- b) diritto di essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'Associazione per materie per le quali non si sia già pronunciato l'organismo di partecipazione dei cittadini richiamato dallo Statuto;
- c) diritto ad ottenere il patrocinio del Comune per la realizzazione di iniziative apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse;
- d) diritto di ottenere contributi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto del regolamento approvato con D.C.C. N° 140/90 e successiva modificazione recante modalità e termini di concessione dei contributi stessi, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, N° 241.

#### Art. 10

### DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

Alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della Legge 7 agosto 90, N° 241. Al fine di cui al comma precedente sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutarie dell'Organizzazione.

Le Associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. Le modalità e l'orario di accesso alle strutture ed ai servizi per tali finalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'Associazione con il responsabile della struttura e del servizio.

#### Art. 11

### CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie di taluna associazione iscritta all'Albo Comunale, il funzionario che istruisce la proposta è tenuto a chiedere, in forma scritta, il parere dell'associazione.

Il parere deve pervenire entro 5 giorni dalla richiesta e deve essere allegato alla proposta di deliberazione. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, il parere si intende favorevole.

Il parere di cui al presente articolo non ha carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

**Art. 12**  
**PATROCINIO E CONTRIBUTI**

In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le Associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune, sul quale decide la Giunta con propria deliberazione da adottare entro 20 giorni dalla richiesta.

L'eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla Giunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 90 che fissa modalità e termini di concessione dei contributi stessi e compatibilmente con le disponibilità del bilancio da attestare ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge 142/90.

**Art. 13**  
**RICORSI**

Contro le determinazioni amministrative contenute nel presente regolamento, può essere presentato ricorso al Sindaco nel termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento; l'Amministrazione Comunale esprimerà nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla data di presentazione dello stesso con delibera del Consiglio Comunale.

**Art. 14**  
**PUBBLICITÀ**

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione di manifesti murali.

**Art. 15**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

**Art. 16**  
**DIVERSE DISPOSIZIONI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi e Regolamenti statali e regionali riguardanti l'argomento. In caso di emanazione di norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.